Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 123 del 28/10/2020

Prot. N 26406 del 28/10/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART.50 TUEL - CHIUSURA ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI "SAN FRANCESCO" E "DE ZERBI - MILONE"

IL SINDACO

Premesso che:
l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, necessita dell'adozione di disposizioni atte a contrastare l'emergenza epidemiologica adottando misure di prevenzione e, ove possibile, di contenimento alla diffusione del predetto virus;
il recente decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato su GU n.79 del 25-3-2020, ha stabilito che:
all'art.1 comma 1, che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus;
all'art.2 comma 1 che le misure suddette sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;
Vista la Circolare del Ministero della Salute prot.0032850 del 12/10/2020;
Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020;
Vieste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Calabria;
Considerato che presso alcuni istituti scolastici si è riscontrata la positività al covid-19 di diversi

docenti e di personale ATA con la conseguente disposizione di quarantena cautelare della catena di contatti diretti e quindi colleghi dello stesso Istituto, alunni e familiari conviventi;
Sentiti i Dirigenti scolastici che concordano sulla necessità di una sanificazione dei plessi e di un fermo delle attività scolastiche che consenta all'A.S.P., la cui articolazione territoriale (Centro Vaccinale) non ha fornito, sino ad ora, alcuna indicazione ufficiale, di fare il punto circa lo sviluppo epidemiologico del virus nelle scuole e di procedere al tracciamento dei contatti;
Ritenuto di dover immediatamente intervenire con un provvedimento contingibile ed urgente che disponga una sospensione delle attività scolastiche nelle scuole anzidette per procedere alla sanificazione e per consentire all'ASP di operare un censimento delle positività accertate ed il necessario *contact tracing*;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
Visto l'art.50 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. che attribuisce al Sindaco le competenze in materia di emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia igienico - sanitaria;

ORDINA

L'immediata chiusura, **fino a mercoledì 04 novembre compreso**, dei sotto indicati Istituti Scolastici pubblici ricadenti nel territorio di questo Comune:

Istituto Comprensivo Statale San Francesco e relativi plessi scolastici

- *Scuola dell'infanzia Pille*
- *Scuola dell'infanzia San Leonardo*
- *Scuola dell'infanzia Santa Maria*
- *Scuola dell'infanzia Taureana*
- *Scuola dell'infanzia Trodio*
- *Scuola primaria San Francesco*
- *Scuola primaria Trodio*
- *Scuola Secondaria di I Grado "Tito Minniti"*

Istituto Comprensivo Statale De Zerbi - Milone e relativi plessi scolastici

- ***Scuola De Zerbi** (intero plesso)*
- *Scuola dell'infanzia San Giorgio*
- *Scuola dell'infanzia Trento e Trieste*
- *Scuola secondaria di I Grado Zagari − Milone (Interi plessi)*

La sospensione delle attività didattiche in presenza presso gli Istituti Scolastici suddetti è finalizzata a consentire la sanificazione dei locali nonchè all'ASP di operare un censimento delle positività accertate ed il necessario *contact tracing*.
Diverse disposizioni ufficiali potranno essere impartite esclusivamente dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP attraverso le sue articolazioni territoriali (compreso il Centro Vaccinale di Palmi).
La presente Ordinanza sarà comunicata contestualmente alla Regione Calabria − Dipartimento Tutela della Salute ed alla Prefettura di Reggio Calabria.
La violazione della presente Ordinanza, fatte salve le più gravi ipotesi di reato, comporterà la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.260 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265 Testo Unico Leggi Sanitarie.
La Polizia Locale e le FF.OO. sono incaricate del controllo circa il rispetto della presente Ordinanza.
A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Reggio Calabria ovvero al T.A.R. della Regione Calabria ovvero, entro 120 giorni, al Presidente

della Repubblica.

Il Sindaco
Avv. GIUSEPPE RANUCCIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.